



EUROPEAN COMMISSION

Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
Single Market Enforcement
Notification of Regulatory Barriers

Messaggio 201

Comunicazione della Commissione - TRIS/(2025) 0464

Direttiva (UE) 2015/1535

Notifica: 2025/0022/IT

Ritrasmissione della risposta dello Stato membro notificante (Italy) a una richiesta di informazioni supplementari (INFOSUP) di European Commission.

MSG: 20250464.IT

1. MSG 201 IND 2025 0022 IT IT 22-04-2025 18-02-2025 IT ANSWER 22-04-2025

2. Italy

3A. Ministero delle imprese e del Made in Italy

Dipartimento Mercato e Tutela

Direzione Generale Consumatori e Mercato

Divisione II. Normativa tecnica - Sicurezza e conformità dei prodotti, qualità prodotti e servizi

00187 Roma - Via Molise, 2

3B. Ministero delle Imprese e del Made in Italy

Ufficio Legislativo

4. 2025/0022/IT - SERV20 - E-commerce

5.

6. In risposta ai quesiti formulati nella richiesta di informazioni supplementari di cui all'oggetto in merito al disegno di legge annuale sulle piccole e medie imprese - Capo IV (articoli da 12 a 17) recante "Contrasto alle false recensioni" (di seguito il «progetto notificato»), in relazione alle richieste formulate dalla Commissione, si rappresenta quanto segue.

Si rappresenta che, in data 12 febbraio 2025, anteriormente alla scadenza dei termini previsti dal primo messaggio della Commissione europea di richiesta di informazioni relative al progetto notificato in oggetto (del 31 gennaio 2025), è pervenuto un ulteriore messaggio, recante nuove richieste di informazioni (MSG 301 IND 2025 0022 IT IT 22-04-2025 11-02-2025 COM INFOSUP COM 22-04-2025), per il riscontro del quale era stato posto il termine del 18 febbraio 2025. Con la presente nota si riscontrano entrambi i messaggi alla richiesta di informazioni da parte della Commissione.

1. Si invitano le autorità italiane a chiarire se le disposizioni del progetto notificato siano destinate ad applicarsi ai prestatori dei servizi della società dell'informazione ai sensi della direttiva 2000/31/CE. In caso affermativo, i servizi della Commissione desiderano ricevere ulteriori informazioni in merito a quanto segue:

- a) se il progetto notificato si applicherebbe ai prestatori dei servizi della società dell'informazione stabiliti nel territorio di Stati membri diversi dall'Italia;
- b) in caso affermativo, in che modo le autorità italiane intendono conformarsi ai requisiti di cui all'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2000/31/CE, in particolare alla luce della giurisprudenza C-376/22 della Corte di giustizia;
- c) quali sarebbero gli obblighi applicabili a tali prestatori di servizi derivanti dal progetto notificato, in particolare dagli articoli 13, 14 e 15;
- d) quale sarebbe il sistema di vigilanza del rispetto e dell'applicazione dei suddetti obblighi applicabili ai servizi della società dell'informazione, e in particolare se un'eventuale inosservanza comporterebbe l'imposizione di ammende o altri tipi di sanzioni o penalità.



EUROPEAN COMMISSION

Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
Single Market Enforcement
Notification of Regulatory Barriers

Posto che non sussistono dubbi sul fatto che le recensioni possano agevolare la concorrenza e il commercio, attenuando le asimmetrie informative, nondimeno la diffusione di recensioni false incide negativamente sulla concorrenza. Tale condotta costituisce infatti una pratica commerciale sleale e un illecito civile e può altresì configurare un reato.

In tale prospettiva, il Progetto notificato non è rivolto ai prestatori di servizi della società dell'informazione, bensì ai soggetti effettivamente coinvolti nel rapporto contrattuale, vale a dire consumatori e strutture che prestano il servizio oggetto della recensione, con l'obiettivo di prevenire condotte illecite.

In particolare, l'art. 13 del Progetto notificato, impone specifici obblighi agli autori delle recensioni, tra cui la dimostrazione della propria identità e dell'effettivo utilizzo di servizi o prestazioni, e disciplina il diritto delle strutture recensite di ottenere la rimozione delle recensioni ingannevoli, non veritiere o eccessive. L'art. 14 del citato Progetto, invece, vieta l'acquisto e la cessione, a qualsiasi titolo, di recensioni, apprezzamenti o interazioni.

Con riferimento specifico all'art. 13, rubricato "Requisiti delle recensioni e diritti delle strutture recensite", si osserva che tale disposizione è conforme alla disciplina richiamata dalla Commissione europea nella richiesta di informazioni.

L'articolo in questione non impone alcun obbligo ai gestori di piattaforme che ospitano recensioni, ma si limita a prevedere che i consumatori, al fine di rilasciare una recensione motivata, siano tenuti a dimostrare la propria identità e l'effettivo utilizzo del servizio o della prestazione oggetto della recensione.

La norma, dunque, non impone ai gestori delle piattaforme alcun obbligo di sorveglianza preventiva (ex ante), non li onera dell'adozione di specifiche misure tecniche, né prevede a loro carico conseguenze sanzionatorie in caso di violazione dei divieti imposti agli autori delle recensioni. Tuttavia, in conformità con il quadro normativo europeo vigente, qualora i fornitori di piattaforme vengano a conoscenza dell'illiceità di un contenuto ospitato, essi dovranno adottare senza indugio le misure idonee alla rimozione dello stesso, come previsto dall'art. 6 del Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico per i servizi digitali ("Regolamento DSA").

Tale previsione si conforma:

- al Regolamento DSA, in quanto, ai sensi dell'art. 8 dello stesso, non viene imposto alcun obbligo generale di sorveglianza o di accertamento attivo dei fatti a carico dei fornitori di piattaforme;
- alla Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in quanto non introduce obblighi incompatibili con il principio della libera circolazione dei servizi della società dell'informazione. Inoltre, diversamente da quanto previsto dalla normativa esaminata nella sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea citata dalla Commissione (C-376/22, 9 novembre 2023, Google c. Austria), che imponeva ai fornitori di servizi di predisporre una procedura efficace e trasparente per la gestione e la risoluzione delle segnalazioni di presunti contenuti illeciti, nel caso di specie non si prevede alcun obbligo generale e astratto nei confronti dei prestatori di servizi della società dell'informazione che possa mettere in discussione il principio del controllo nello Stato membro di origine, limitandosi invece a stabilire meri adempimenti in capo ai consumatori.

In aggiunta a quanto sopra rappresentato, si evidenzia che il mancato rispetto delle disposizioni di cui all'art. 13 del Progetto di Norma notificato rientra nei meccanismi di tutela già previsti dalla normativa vigente. A titolo esemplificativo, qualora una struttura segnali la presenza di una recensione falsa, il gestore della piattaforma è tenuto a intervenire attraverso il proprio sistema interno di gestione dei reclami e, nel caso in cui la recensione sia effettivamente falsa o illecita, a provvedere tempestivamente alla sua rimozione, conformemente a quanto disposto dagli artt. 6 e 20 del Regolamento DSA.

Inoltre, nel caso in cui il gestore della piattaforma non ottemperi all'ordine di contrastare i contenuti illeciti, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento DSA, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ("Agcm"), potrà esercitare i propri poteri di enforcement ai sensi del Codice del Consumo, di cui al d.lgs. n. 206/2005 recante "Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229" nell'ambito della disciplina in materia di pratiche commerciali sleali, ai sensi della direttiva 2005/29/UE.

2. I servizi della Commissione osservano che l'articolo 12 del progetto notificato menziona che si applicano le definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2022/2065. I servizi della Commissione gradirebbero chiarimenti in merito a:

- a) gli obblighi concreti per i fornitori di piattaforme online quali definiti nel regolamento (UE) 2022/2065 derivanti dal progetto notificato;
- b) il modo in cui i fornitori di piattaforme online sarebbero tenuti a rispettare tali obblighi in modo tale da rispettare



EUROPEAN COMMISSION

Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
Single Market Enforcement
Notification of Regulatory Barriers

quanto disposto negli articoli 6 e 8 del regolamento (UE) 2022/2065;

c) l'interazione prevista tra il progetto notificato e il regolamento (UE) 2022/2065, in considerazione del suo massimo effetto di armonizzazione, in particolare, ma non solo, per quanto riguarda i requisiti di cui agli articoli 14, 16, 17, 20, 34, 35 e 45;

d) l'interazione prevista tra il progetto notificato e l'articolo 19 del regolamento (UE) 2022/2065;

e) quale sarebbe il sistema di vigilanza della conformità e dell'applicazione dei suddetti obblighi applicabile ai fornitori di piattaforme online, e in particolare se un'eventuale mancata conformità comporterebbe l'imposizione di sanzioni pecuniarie o altri tipi di sanzioni o penalità, e l'interazione prevista con il capo IV del regolamento (UE) 2022/2065;

f) se i codici di condotta di cui all'articolo 15 del progetto notificato siano vincolanti per tutti i fornitori di piattaforme online che rientrano nell'ambito di applicazione del progetto notificato e la loro prevista interazione con il regolamento (UE) 2022/2065, in particolare l'articolo 45;

e) gli obiettivi perseguiti dal progetto notificato e la loro interazione tra gli obiettivi di tutela degli utenti e dei consumatori di cui al regolamento (UE) 2022/2065.

Con riferimento alla richiesta di informazioni supplementari di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del punto 2, si rinvia a quanto esposto al punto 1) e si ribadisce che il Progetto notificato non impone alcun obbligo concreto ai prestatori di piattaforme online. Questi ultimi restano, tuttavia, tenuti all'adempimento dei doveri già previsti dal Regolamento (UE) n. 2022/2065 ("Digital Services Act"), come, ad esempio, ai sensi dell'art. 16, secondo le procedure ivi indicate e a tutte le altre disposizioni richiamate dalla Commissione.

Con riferimento alla richiesta di cui al punto 2, lettera f), relativa ai codici di condotta (art. 15, commi 1, 2 e 3 del progetto notificato), si rappresenta che le autorità italiane, al fine di assicurare con chiarezza la piena aderenza della normativa al diritto comunitario, si riservano un ulteriore approfondimento e modifiche del testo normativo (attualmente allo stato di progetto) affinché risulti inequivocabilmente chiaro che, in conformità del diritto dell'Unione, si tratta, in questa sede, di disposizione rivolta all'Autorità di settore (Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - AGCOM) per la predisposizione di linee guida atte a promuovere codici di condotta volontari da parte delle piattaforme, senza determinare alcun obbligo all'adozione da parte degli stessi prestatori di piattaforme. Agcom monitorerà, inoltre, l'adozione delle linee guida e l'efficacia della legge per migliorare la qualità delle recensioni.

Si rammenta, infatti, che, ai sensi dell'art. 45, paragrafo 3, del Digital Services Act, unitamente ai paragrafi 1 e 2, la Commissione europea, il Comitato, nonché, ove opportuno, altri organismi competenti - tra cui l'Agcom - devono garantire che i codici di condotta definiscano chiaramente i loro obiettivi specifici, includano indicatori chiave di prestazione per misurare il raggiungimento di tali obiettivi e tengano debitamente conto delle esigenze e degli interessi di tutte le parti interessate, in particolare dei cittadini, a livello dell'Unione.

Si evidenzia, inoltre, che la previsione contenuta nel Progetto di Norma notificato, all'art. 15, comma 4, che attribuisce all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ("Agcm") il compito di adottare linee guida volte a orientare le imprese nell'assicurare la genuinità delle recensioni, è conforme al quadro normativo europeo richiamato dalla Commissione.

A tal riguardo, si precisa che tali linee guida, essendo non vincolanti, risultano strutturalmente inidonee a imporre vincoli ulteriori ai fornitori di piattaforme, la cui adesione rimane del tutto volontaria. La loro predisposizione avverrà nel pieno rispetto delle indicazioni fornite dalla Commissione europea, come delineato nei propri Orientamenti sulle pratiche commerciali sleali (cfr. Orientamenti della Commissione europea sull'interpretazione e sull'applicazione della Direttiva 2005/29/CE - 2021/C, pag. 95).

3. Si invitano le autorità italiane a chiarire se il progetto notificato si applicherebbe solo alle recensioni presentate dagli utenti in qualità di consumatori o si applicherebbe anche alle recensioni presentate dagli utenti commerciali, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (UE) 2019/1150. In quest'ultimo scenario, i servizi della Commissione desiderano ricevere ulteriori informazioni sull'interazione prevista tra il progetto notificato e il regolamento (UE) 2019/1150.

Il Progetto di Norma notificato si applica esclusivamente alle recensioni rilasciate dai consumatori per scopi estranei alla propria attività imprenditoriale (cfr. art. 12 del Progetto di Norma notificato, che rinvia all'art. 18 del Codice del Consumo) e, pertanto, non incide sull'applicazione del Regolamento P2B (Regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, volto a promuovere equità e trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione online). Ne consegue che non sussiste alcuna interferenza con il Regolamento P2B.



EUROPEAN COMMISSION

Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
Single Market Enforcement
Notification of Regulatory Barriers

Con riferimento alle ulteriori richieste di chiarimento inoltrate dalla Commissione europea alle Autorità italiane, di cui al successivo messaggio dell'11 febbraio 2025, si rappresenta quanto segue.

La direttiva 2005/29/CE sulle pratiche commerciali sleali ("direttiva sulle pratiche commerciali sleali") prevede disposizioni specifiche nel settore delle recensioni e delle approvazioni dei consumatori. In particolare, il punto 23 ter dell'allegato I vieta ai professionisti di dichiarare che le recensioni di un prodotto sono presentate da consumatori che hanno effettivamente utilizzato o acquistato il prodotto senza adottare misure ragionevoli per verificare che provengano da tali consumatori. Il punto 23 quater vieta di presentare o incaricare un'altra persona fisica o giuridica di presentare false recensioni dei consumatori al fine di promuovere i prodotti. Vieta inoltre di presentare in modo errato le recensioni dei consumatori al fine di promuovere i prodotti. Infine, i professionisti che danno accesso alle recensioni devono informare i consumatori in merito a se e come garantiscono che le recensioni pubblicate provengano dai consumatori conformemente all'articolo 7, paragrafo 6.

La direttiva UCPD si basa sul principio della piena armonizzazione (articoli 4 e considerando 5, 12 e 13 della direttiva). Gli Stati membri non possono adottare norme più rigorose di quelle previste dalla direttiva, anche al fine di conseguire un livello più elevato di protezione dei consumatori, a meno che ciò non sia consentito dalla direttiva stessa.

Il progetto di norma notificato non incide sulla portata e sull'applicazione della Direttiva 2005/29/CE sulle pratiche commerciali sleali (UCPD), già recepita nell'ordinamento nazionale.

Come illustrato in dettaglio nelle precedenti argomentazioni, esso si limita a disciplinare specificamente i rapporti contrattuali tra consumatori e strutture recensite, senza introdurre disposizioni che impongano obblighi diretti ai prestatori di servizi della società dell'informazione o alle piattaforme digitali. In particolare, il progetto di norma non modifica né amplia le disposizioni previste dalla Direttiva UCPD in materia di recensioni e approvazioni dei consumatori. Le misure previste si inseriscono nel quadro normativo esistente e si pongono esclusivamente l'obiettivo di garantire la trasparenza e la veridicità delle recensioni nei rapporti tra consumatori e operatori economici, senza derogare ai principi di piena armonizzazione sanciti dalla Direttiva sopra menzionata. Pertanto, la normativa notificata non introduce vincoli più restrittivi rispetto a quelli previsti dall'UCPD, ma si limita a regolamentare le modalità con cui i consumatori possono rilasciare recensioni e le strutture recensite possono esercitare il diritto di replica o di richiesta di rimozione delle recensioni ingannevoli, non veritiere o manifestamente eccessive.

Per consentire ai servizi della Commissione di completare l'analisi da loro condotta in forza delle pertinenti disposizioni del diritto dell'UE, si invitano gentilmente le autorità italiane a rispondere alla seguente richiesta di informazioni supplementari:

Chi sono i destinatari degli obblighi previsti nel progetto di misura? La misura si rivolge a piattaforme di recensioni che raccolgono e mettono a disposizione recensioni riguardanti varie altre imprese, in questo caso le imprese alberghiere italiane?

Per quanto riguarda il termine previsto di 15 giorni per presentare un riesame: l'obbligo di rispettarlo spetta solo ai consumatori (recensori) o comporta anche obblighi per le imprese che raccolgono e mettono a disposizione tali recensioni (come le piattaforme di recensioni) per garantire che i consumatori possano presentare una recensione solo durante tale lasso di tempo?

Quanto agli obblighi previsti dal disegno di legge in capo ai gestori di piattaforme si ribadisce che, come già osservato in precedenza, l'art. 13 dello schema non prevede alcun obbligo in capo a questi, ma richiede ai soli consumatori, al fine di rilasciare la propria motivata recensione, di dimostrare la propria identità e l'effettivo utilizzo del servizio o della prestazione.

La norma non impone dunque ai gestori di piattaforme obblighi di sorveglianza ex ante in merito all'acquisizione e al trattamento di informazioni (anche di carattere personale) fornite dai soggetti che trasmettono le recensioni, non li onera dell'adozione di specifici accorgimenti tecnici, incluso con riferimento alla raccolta e verifica di tali informazioni, né prevede conseguenze sanzionatorie per la violazione dei divieti che incombono sugli autori delle recensioni.

Inoltre, solo i consumatori, come definiti dall'art. 18 del Codice del consumo di cui al d. lgs. n. 206/2005, sono tenuti al rispetto del termine di quindici giorni per la trasmissione della recensione, senza che vi sia alcun onere di supervisione o di controllo ex ante in capo ai gestori di piattaforme (cfr. artt. 12 e 13, comma 1, del disegno di legge).

Qual è la portata del divieto di recensioni incentivate (articolo 14 del disegno di legge: "(...) sono altresì vietati la promozione e il condizionamento del contenuto delle recensioni mediante incentivi"). Il divieto si applica anche alle recensioni la cui natura incentivata è debitamente divulgata e l'incentivo serve a incoraggiare il consumatore a



EUROPEAN COMMISSION

Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
Single Market Enforcement
Notification of Regulatory Barriers

presentare la recensione senza prescriverne il contenuto?

Quanto al divieto di promozione e condizionamento del contenuto delle recensioni mediante incentivi di cui all'art. 14 del disegno di legge, vengono in rilievo i soli incentivi direttamente volti ad influenzare il contenuto delle recensioni.

Si tratta, in sostanza, di una pratica manipolatoria idonea a rendere ex se falsa la recensione ai sensi della disciplina consumeristica, pregiudicando l'affidabilità e genuinità del giudizio.

Si ricorda che tale pratica è stata menzionata anche dalla Commissione nei propri Orientamenti sulle pratiche commerciali sleali, secondo cui "Per promuovere i loro prodotti alcuni professionisti organizzano la pubblicazione di recensioni positive false, per esempio avvalendosi di società specializzate che reclutano consumatori reali attraverso le reti sociali o altri mezzi. Questi consumatori poi acquistano i prodotti dei rispettivi professionisti sulle piattaforme online e lasciano giudizi a cinque stelle in cambio di specifici benefici" (cfr. Orientamenti della Commissione europea sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 2005/29/CE - 2021/C, pag. 96).

L'ipotesi in questione è dunque diversa dal caso, richiamato dalla Commissione, in cui il consumatore è incentivato a recensire un determinato prodotto o servizio, che può risultare legittimo nel caso in cui la sponsorizzazione sia genuinamente rivelata.

Qual è la portata dell'obbligo di identificare i recensori - richiede alle imprese (come le piattaforme di recensione) che raccolgono e mettono a disposizione le recensioni di ottenere e verificare le informazioni personali delle persone che inviano la recensione? In caso affermativo, qual è lo scopo della raccolta di tali informazioni personali e in che modo la loro disponibilità garantirà che la persona che invia la recensione abbia effettivamente utilizzato il servizio per il quale desidera presentare una recensione, ad esempio il servizio di caffetteria o ristorante?

Come già illustrato nelle risposte precedenti, il progetto di norma notificato non introduce alcun obbligo di sorveglianza preventiva (ex ante) a carico delle piattaforme di recensioni, né impone l'adozione di specifiche misure tecniche volte alla verifica preventiva delle informazioni personali dei recensori. L'identificazione dell'autore della recensione si configura esclusivamente come un requisito per garantire la trasparenza e la genuinità delle recensioni, senza che ciò comporti un onere di controllo preventivo per le piattaforme.

Nella misura in cui gli obblighi previsti nel progetto di misura comportano obblighi per le imprese (come le piattaforme di recensioni) nelle relazioni commerciali tra imprese e consumatori, qual è l'interazione prevista tra il progetto di misura e le norme vigenti in materia di recensioni di cui alla direttiva 2005/29/CE?

Quanto al divieto di acquisto e cessione di recensioni, apprezzamenti o interazioni tra imprenditori e intermediari di cui all'art. 14, esso è volto a colpire la fase della generazione e successivo acquisto e vendita di recensioni tra professionisti, indipendentemente e a prescindere dalla loro successiva distribuzione e pubblicazione sulle piattaforme. La disposizione in esame, dunque, riguarda la sola fase "a monte" relativa alla produzione e fornitura in blocco di false recensioni tra professionisti, del tutto distinta da quella relativa all'invio di false recensioni o fornitura di false informazioni in merito a recensioni già pubblicate prevista dall'art. 23, comma 1, lett. bb-quater) del Codice del consumo. Si tratta, dunque, di una fattispecie che non ricade nell'ambito regolamentato dalla Direttiva 2005/29/CE in materia di pratiche commerciali scorrette, rispetto alla quale il disegno di legge si limita a prevedere che l'AGCM disponga dei medesimi poteri istruttori e decisorii dei quali dispone ai sensi del Codice del consumo.

La Commissione ricorda inoltre che l'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) stabilisce le condizioni per il trattamento lecito dei dati personali. Quando il diritto di uno Stato membro prevede un motivo legittimo per il trattamento di dati personali, come nel caso di specie, devono essere soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 3 dell'articolo 6, GDPR. Una di queste condizioni è che la legge risponda a un obiettivo di interesse pubblico e sia proporzionata allo scopo legittimo perseguito. Ciò include che i dati personali in linea con l'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del GDPR sono "adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati ('minimizzazione dei dati')". Inoltre, la disposizione deve essere chiara e precisa e la sua applicazione prevedibile. Il considerando 41 del GDPR chiarisce che una base giuridica "dovrebbe essere chiara e precisa, e la sua applicazione prevedibile, per le persone che vi sono sottoposte, in conformità della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (la 'Corte di giustizia') e della Corte europea dei diritti dell'uomo".

In tale contesto, la Commissione accoglierebbe con favore chiarimenti in merito all'obbligo di identificare i recensori:

- Perché l'identificazione dei recensori è necessaria per raggiungere l'obiettivo di questo disegno di legge di aumentare i livelli di affidabilità e autenticità delle recensioni? Le autorità italiane possono chiarire se l'identificazione dei recensori sia



EUROPEAN COMMISSION

Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
Single Market Enforcement
Notification of Regulatory Barriers

- l'unico modo possibile per conseguire tale obiettivo? Sono stati presi in considerazione e valutati mezzi meno invasivi?
- Che tipo di identificazione prevedono le autorità italiane in virtù di tale obbligo? Può chiarire cosa comporterebbe l'identificazione dei recensori?
 - L'autorità italiana per la protezione dei dati è stata consultata su questo progetto di legge?

Infine, in relazione ai rapporti tra il disegno di legge e il GDPR, si osserva che la previsione di cui all'art. 13 relativa alla identificazione dei consumatori risulta proporzionata, in quanto in linea con gli Orientamenti della Commissione europea sulle pratiche commerciali sleali, che considerano la registrazione degli autori delle recensioni quale misura idonea a garantire la provenienza da consumatori che hanno realmente acquistato o utilizzato i prodotti.

Le concrete modalità con cui il consumatore è tenuto a dimostrare la propria identità saranno definite, come previsto dall'art. 15 del disegno di legge, con successive linee guida, previa consultazione dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali.

In tale sede, si terrà conto del principio di minimizzazione dei dati di cui al GDPR e del fatto che, secondo la consolidata prassi del Garante privacy, l'identificazione personale non dovrà necessariamente avvenire attraverso l'esibizione di un documento di riconoscimento (cfr. ad es. Garante 30 luglio 2003).

Commissione europea

Punto di contatto Direttiva (UE) 2015/1535

email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu